



COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHE' DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE.

- **Delibera C.C. n. 4 del 06.04.2016: “Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco Video Lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse. Approvazione”**

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e le modalità di esercizio di nuovi apparecchi da gioco con vincite in denaro, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza), e di sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina di cui ai commi 1 e 3 del sopra citato articolo, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio comunale.
2. Il presente regolamento, inoltre, disciplina la pratica e l'esercizio del gioco d'azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro, leciti, nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio comunale.

ART. 2
OBIETTIVI

1. Il Comune di Spresiano, con il presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi ad oggetto il gioco d'azzardo lecito, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
 - tutelare i minori e le fasce deboli più a rischio;
 - far in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza e al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
 - incentivare un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.
2. Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono rivolti a favore dell'intera popolazione ed in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

ART. 3
LOCALIZZAZIONE

1. Le sale gioco e le sale VLT sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero, e pertanto, per la loro natura, possono essere localizzate nel vigente P.R.G. comunale, esclusivamente nella Z.T.O. (Zona Territoriale Omogenea) "D/2" - Zone per insediamenti commerciali e direzionali -. Nel caso il Comune si doti di un nuovo strumento urbanistico, le sale gioco e le sale VLT potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nelle zone dallo stesso appositamente individuate.
2. Le sale gioco e le sale VLT già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non localizzate in Z.T.O. "D/2" sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero degli apparecchi già in esercizio, né tanto meno della superficie utile dei locali sede dell'attività; potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario,

antincendio e della sicurezza.

3. E' consentita invece l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di nuovi sistemi VLT, o l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o art. 88 del TULPS, fatto salvo, in ogni caso, il divieto operato dal successivo comma 4 del presente articolo, nonché i limiti previsti dalla normativa vigente.
4. E' vietata la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e di nuovi sistemi di Video Lottery Terminals, nonché l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, e di una nuova pratica di giochi in genere con vincita in denaro, in locali che si trovino entro il raggio di 500 (cinquecento) metri dal baricentro dei seguenti "luoghi sensibili" pubblici o privati: a) istituti scolastici, statali o paritari, di ogni ordine e grado; b) centri giovanili o altri luoghi frequentati principalmente da giovani (oratori, impianti sportivi, discoteche ecc.); c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; d) luoghi di culto riconosciuti dallo stato italiano come tali.
5. La puntuale individuazione e localizzazione dei luoghi sensibili come sopra indicati, presenti nel territorio comunale, è demandata alla Giunta Comunale.

ART. 4

PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO, DI SISTEMI DI VLT E PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SCOMMESSE

1. Per l'installazione di uno o più apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di uno o più dei sistemi di VLT, o per l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art.86 o 88 del TULPS, localizzati comunque al di fuori dell'area vietata di cui al precedente art. 3, è richiesta, in considerazione di quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 6/2015, la disponibilità di un ulteriore standard a parcheggio privato pari al 20% (ventipercento) di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente per l'attività in essere.
2. Parimenti, anche per l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di nuovi sistemi di Video Lottery Terminals, o per l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, oltre a quelli già legittimamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS, è richiesta, in considerazione di quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 6/2015, la disponibilità di un ulteriore standard a parcheggio privato del 20% (ventipercento) rispetto a quello già previsto dal vigente strumento urbanistico per l'attività in essere. Operano comunque, anche per la fattispecie, i divieti di cui al precedente art. 3.

ART. 5

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, i titolari delle sale gioco o sale VLT, nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art.20, comma 4, lettera d), della Legge Regione Veneto n. 6 del 27.04.2015, in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco.

ART. 6
ORARI DI ESERCIZIO

1. L'orario di apertura delle sale giochi, del funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, nonché della possibilità di raccogliere scommesse e praticare giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio nonché alla sua localizzazione, comunque ricompresi nelle seguenti fasce:
 - dalle ore 8.00 alle ore 23.00 in locali ubicati in zone residenziali, così come individuate dallo strumento urbanistico vigente;
 - dalle ore 8.00 alle ore 02.00 in locali ubicati in zone territoriali diverse da quelle residenziali.
2. Al di fuori di tali fasce orarie, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati, e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.
3. Il Sindaco potrà, inoltre, con apposita ordinanza, derogare temporaneamente ai limiti di orario anche oltre le fasce sopra stabilite, in occasione di particolari eventi o manifestazioni.

ART. 7
SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S., dalla Legge Regionale del Veneto n. 6 del 27 aprile 2015, o da altre vigenti disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico Enti locali).
2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche ed integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.